

FELICE MERCOGLIANO*

*Sui fondamenti dell'azione redibitoria nel diritto romano (e altrove)***

Sommario: 1. Cenni geo-storici sul diritto romano dall'Europa all'America Latina; 2. L'*actio redibitoria*. Fonti romane; 3. Apporti del diritto intermedio; 4. Ricordi brasiliani di Emilio Betti; 5. Approdi codicistici e di diritto europeo.

1.- *Cenni geo-storici sul diritto romano dall'Europa all'America Latina*

Le relazioni tra il diritto romano e l'America Latina costituiscono un banco di prova per saggiare progetti e risultati raggiunti nel secondo dopoguerra da noi romanisti. Possiamo vantare una rivista mirata a ciò: *Roma e America. Diritto romano comune*¹, diretta da un vero animatore di iniziative tese all'interscambio tra l'Europa tutta, compresa la Russia, da un lato, e le realtà degli altri continenti e subcontinenti sino alla Cina, dall'altro, qual è Antonio

* Professore ordinario di Istituzioni e Storia del diritto romano presso l'Università degli Studi di Camerino. Affidatario di Fondamenti del diritto europeo presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

¹ *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina*, giunta al vol. 42 nell'anno 2021.

Saccoccio², allievo di Sandro Schipani³, protagonista della pionieristica impostazione aperturista seguendo Pierangelo Catalano, da cui subito fu affiancato Labruna nell'innovativa linea editoriale di *Index. Quaderni camerti di studi romanistici International Survey Of Roman Law* fondata oramai oltre mezzo secolo fa a Camerino nel 1969⁴. Da Schipani soprattutto è stato delineato un 'sistema giuridico latinoamericano'⁵ (con principi generali propri di esso)⁶, connesso alla «prefigurazione nel Nuovo Mondo di una società senza servi, e poi, nella conquista dell'indipendenza, anche di una società senza 'stranieri', dall'esistenza dei quali è originariamente scaturita la servitù (D. 1.1.4)»⁷.

2.- *L'actio redhibitoria. Fonti romane*

Punta dritto al passaggio nel diritto brasiliano della romanistica garanzia per vizi occulti della cosa venduta ultimamente la monografia di Rosanna Ortu⁸, la quale fa con perizia il punto su un tema oggetto di studi molteplici anche in tempi recenti, originati dall'interesse per l'editto emanato dagli edili curuli, i magistrati minori patrizi, che al pari dei consoli e pretori avevano diritto alla sedia 'curule' perché esercitavano la giurisdizione nel settore delicato dei mercati (rifornimenti in principio dei generi alimentari anno per anno, da cui *annona*)⁹. Per la verità, gli studi sull'editto degli edili curuli videro il loro 'atto di nascita' in

² A titolo esemplificativo e con ben selezionata bibliografia precedente, cfr. A. SACCOCCIO, *Il sistema giuridico latinoamericano. Storia di una storia*, in A. SACCOCCIO–S. CACACE (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano. Summer School (Brescia, 9-13 luglio 2018)*, Giappichelli: Torino, 2019, p. 31 ss.; nonché ID., *Europa y América Latina: dos continentes, un solo derecho*, in A. SACCOCCIO–S. CACACE (a cura di), *Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano*, I, Giappichelli: Torino, 2020 / Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 1 ss.

³ Per una sua visione totale cfr. S. SCHIPANI, *Sistema del diritto romano. Sistema latinoamericano. Interpretazione sistematica in senso pieno. Giuristi, cittadini, uomini*, in A. SACCOCCIO–S. CACACE (a cura di), *Europa e America Latina*, I, cit., p. 21 ss.

⁴ Sulla vicenda fondativa di *Index* mi sia consentito di rinviare a F. MERCOGLIANO, *In anni lontani, diversi, camerti ... «Index» e gli Indici dei primi trenta volumi*, in C. CASCIONE – C. MASI DORIA (a cura di), *Trent'anni di Index*, Jovene: Napoli, 2007, p. 81 ss.

⁵ Si v., per tutti, S. SCHIPANI, *Riconoscimento del sistema giuridico latinoamericano e sue implicazioni*, in S. SCHIPANI (a cura di), *Mundus Novus. America. Sistema giuridico latinoamericano*, Tiellemedia: Roma 2005, p. 713 ss.

⁶ Cfr. I.A. GARCÍA NETTO (compiladora), *Principios generales del derecho latinoamericano*, Eudeba: Buenos Aires, 2009.

⁷ Così, significativamente, S. SCHIPANI, *Riconoscimento del sistema*, cit., p. 715.

⁸ R. ORTU, *Dal diritto romano al diritto brasiliano. Fondamenti romanistici della disciplina sui vizi occulti nel contratto di compravendita*, Inschibboleth: Roma, 2021.

⁹ Era l'editto curule una «tappa pagante del *cursus honorum*» (come la definiscono F. CÀSSOLA – L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*³, Esi: Napoli, 1991, p. 130), data la popolarità che si poteva acquisire con l'organizzazione degli spettacoli solenni, che era di loro competenza insieme con la cura dei luoghi pubblici

Italia nel primo decennio del secondo dopoguerra grazie a Giambattista Impallomeni¹⁰. La problematica, nel complesso, è stata poi ben indagata nella letteratura romanistica¹¹ e ricondotta a una tutela della parte più fragile qual era il 'consumatore' nei mercati dell'epoca romana al cospetto del venditore, il quale doveva dunque rispettare obblighi 'deontologici' professionali di dare accesso ad informazioni cruciali sulle merci¹².

Il fine dell'editto edilizio venne, dunque, identificato in quello di prevedere un'azione contro il venditore a titolo di responsabilità oggettiva specificamente diretta a garanzia dell'acquirente per i vizi occulti della cosa venduta¹³, *de mancipiis emundis vendundis* (per i vizi occulti dello schiavo in vendita, molto più noto) e *de iumentis vendundis* (per i giumenti offerti in vendita)¹⁴. In queste disposizioni edittali si trova l'archetipica responsabilità dell'obbligo a

e degli edifici urbani e, appunto, dell'annona, come dice Cic. *de leg.* 3.7: *Suntoque aediles curatores urbis annonae ludorumque sollemniium, ollisque ad honoris amplioris gradum is primus ascensus esto.* Ampia ricostruzione ultimamente in A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum. L'édilité à Rome (I^{er} s. avant J.-C. – III^e s. après J.-C.)*, École Française de Rome: Rome, 2015, spec. p. 552 ss. sul controllo delle vendite di schiavi; p. 581 ss. circa *actio redibitoria* e *quantum minoris*; p. 621 intorno all'editto degli edili curuli. Sintesi affidante delle vaste e variegate competenze degli *aediles* nell'amministrare Roma ultimamente in S. SEGENNI – C. LETTA, *L'amministrazione romana. Stato e città in età repubblicana e imperiale*, Carocci: Roma, 2023, p. 22 ss.

¹⁰ G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Cedam: Padova, 1955.

¹¹ Ampia e aggiornata bibliografia ora in R. ORTU, *Dal diritto romano*, cit., p. 20 ss.; fra gli altri, sull'editto edilizio e la sua storia, F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in L. LO CASCIO (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri, 13-15 ottobre 1997)*, Edipuglia: Bari, 2000, p. 40 ss. Mi limito qui a menzionare espressamente ancora (oltre, R. ORTU, *'Aiunt aediles ...': Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, Giappichelli: Torino, 2008); É. JAKAB, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, Beck: München, 1997, su cui cfr. la rec. di W. ERNST, *Neues zur Sachmängelgewährleistung aufgrund des Adilenedikts*, in *ZSS.*, 116, 1999, p. 208 ss.; N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Giuffrè: Milano, 2004; naturalmente resta, inoltre, di riferimento obbligato il contributo di M. KASER, *Die Jurisdiktion der kurlischen Adilen*, in *Mélanges Philippe Meylan*, I, 1963, p. 173 ss. (ora in ID., *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli: Jovene, 1976, p. 477 ss.).

¹² Tale linea interpretativa *ante litteram* 'mercaticistica' in materia, di recente, viene esposta da E. CHEVREAU, *L'édit des édiles curules: un droit des marchés avant la lettre?*, in *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, De Boccard: Paris, 2012, p. 223 ss.

¹³ Prima del saggio di Impallomeni che impresse una svolta agli studi in argomento, v. H. VINCENT, *Le droit des édiles. Étude historique et économique des prescriptions édiliennes sur la vente et la garantie*, Sirey: Paris, 1922, con la proposta interpretativa che la garanzia per vizi nella vendita fosse fondata sul concetto dell'arricchimento senza causa; nonché R. MONIER, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romain*, Sirey: Paris, 1930, p. 39 ss., sebbene sia eccessivamente datata la teoria della responsabilità non oggettiva, ma per presunzione assoluta di colpa addossata al venditore in difetto di dichiarazione (*ibidem*, spec. p. 39 ss.).

¹⁴ V., per i giumenti, Ulp. 2 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.38 pr.: *Aediles aiunt: 'Qui iumenta vendunt, palam recte dicunt, quid in quoque eorum morbi vitiique sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus tradentur. Si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis iumentisve ornamentorum nomine redhibendis in diebus sexaginta, morbi autem vitive causa inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum venirent fuerint, in anno iudicium dabimus. Si iumenta paria simul venierint et alterum in ea causa fuerit, ut redhiberi debeat, iudicium dabimus, quo utrumque redhibeatur.'* Trad. it. di D. 21.1.38 pr. di F. Gnoli, in S. SCHIPANI (a cura di), *Iustitiani Augusti Digesta seu Pandectae / Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano*. Testo e traduzione, IV, 20-27, Giuffrè: Milano, 2011, p. 75 s.: «Affermano gli edili: 'Coloro i quali

carico del venditore di dichiarare al compratore i difetti eventuali della cosa in vendita. In altri termini, le dichiarazioni a carico del venditore concernenti le qualità della cosa venduta (inizialmente schiavi e *iumenta*, poi la disciplina fu oggetto di estensioni successive)¹⁵ trovano una sistemazione apposita nell'editto degli edili curuli romani, riconducibile al problema della garanzia per i vizi occulti¹⁶. In virtù della disciplina prevista in proposito dagli edili curuli per i vizi della cosa, vigeva una specifica responsabilità a carico del venditore di schiavi e di animali da soma, grazie alla promessa in via edittale all'acquirente di due rispettive azioni dette *quanti minoris* (cioè di riduzione del prezzo pagato, ossia per conseguire in parte un rimborso dello stesso, in considerazione concreta delle reali qualità del bene acquistato) e la più importante *redhibitoria* (che era rivolta, invece, nei casi più gravi, alla 'rescissione' integrale degli effetti traslativi scaturenti dagli atti di adempimento del contratto di compravendita, con il conseguente diritto per il compratore di restituire il bene e riottenere indietro il prezzo versato)¹⁷.

Il testo pressoché integrale dell'editto lo conosciamo grazie alla fonte principe, costituita da un noto frammento rimasto nei *Digesta* giustiniane di Ulpiano, d'apertura del consistente titolo contraddistinto precisamente dalla rubrica *De aedilicio edicto et redhibitione et*

vendono giumenti, dicano apertamente e correttamente quale malattia e vizio abbia ognuno di essi, e così, come siano stati provvisti al meglio di finimenti per essere posti in vendita, saranno consegnati <per trasferirli> ai compratori. Se così non sarà stato fatto, concederemo azione entro sessanta giorni per la restituzione dei finimenti o per la redibizione dei giumenti in ragione dei finimenti; entro sei mesi per renderli come non comprati a causa di malattia o di vizio; o entro un anno per il minor valore al quale avrebbero dovuto essere venduti. Se una coppia di giumenti è stata venduta insieme e uno dei due si è trovato nella condizione di dover essere fatto oggetto di redibizione, concederemo azione affinché vengano fatti oggetto di redibizione entrambi».

¹⁵ Sulle quali v. A. DE SENARCLENS, *L'extension de l'édit des édiles aux ventes de toute espèce de choses*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 4^e sér., 6, 1927, p. 385 ss., che purtuttavia disvela un datato approccio interpolazionistico, spec. su Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1 pr.: *Labeo scribit edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quae soli sint quam mobiles aut se moventes*.

¹⁶ V., per tutti, v. M. TALAMANCA, s.v. *Vendita (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 46, Giuffrè: Milano, 1993, p. 416 s., con fonti e bibliografia nella nt. 1179, in sintesi affidante sulla garanzia per vizi nella compravendita romana; imprescindibile, in argomento, V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, II, Jovene: Napoli, 1954, rist. anast. 1963, p. 361 ss.

¹⁷ In tal senso, nella cospicua manualistica più recente, A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*⁵, Wolters Kluwer: Milano, 2023, p. 623; L. SOLIDORO, *Emptio venditio*, in A. LOVATO – S. PULIATTI – L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*², Giappichelli: Torino, 2017, p. 508 s.; G. COPPOLA BISAZZA, *Institutiones. Manuale di diritto privato romano*, Giuffrè Francis Lefebvre: Milano, 2021, p. 415 s.; P. LAMBRINI, *I contratti consensuali: la compravendita (emptio venditio)*, in P. GIUNTI – F. LAMBERTI – P. LAMBRINI – L. MAGANZANI – C. MASI DORIA – I. PIRO, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Giappichelli: Torino, 2021, p. 424 s. Cfr. la trattazione altresì di R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Clarendon Press: Oxford, 1996, p. 311 ss.

quanti minoris, tratto dal suo commentario all'editto degli edili curuli, e tramite un passo erudito nelle *Notti Attiche* di Aulo Gellio. Vediamo di seguito allora tale insieme riuscito di fonti, l'una giuridica 'tecnica' e l'altra letteraria, ma pienamente affidabile.

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.1. *Aiunt aediles: Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiae cuique sit, quis fugitivus errove sit noxae solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntiant. Quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redibereatur. Si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum acquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat. Item si quas accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. Item si quod mancipium capitale fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, in venenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntiant: ex his enim causis iudicium dabimus. Hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicitur, iudicium dabimus*¹⁸.

Il lungo brano di Ulpiano riporta la stesura dell'editto perpetuo redatto da Salvio Giuliano durante l'età dell'impero di Adriano (117-138)¹⁹ ed espone i casi di responsabilità

¹⁸ Trad. it. di D. 21.1.1.1 di F. Gnoli, in S. SCHIPANI (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae / Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano*. Testo e traduzione, IV, 20-27, cit., p. 49 s.: «Affermano gli edili: 'Coloro i quali vendono servi, informino i compratori su quale sia la malattia o il vizio di ciascun servo, su chi sia fuggitivo, o sia vagabondo, o non sia stato liberato dal <dover rispondere per un> fatto delittuoso; e, quando tali servi saranno venduti, tutte queste stesse cose siano apertamente e correttamente dichiarate. Pertanto, se un servo fosse stato venduto trasgredendo ciò, oppure trasgredendo quanto era stato detto o promesso al momento della vendita, per ciò di cui si dirà che <il venditore> deve garantire, concederemo azione <redibitoria> al compratore e a tutti quelli ai quali la cosa interessa, affinché quel servo venga fatto oggetto di redibizione, e affinché, se dopo la vendita e la consegna sia altresì risultato qualche deterioramento <al servo> per opera del compratore, della sua famiglia servile o del suo procuratore, oppure se dopo la vendita sia nato <un figlio alla serva venduta> o sia stato acquisito qualcosa <dal servo venduto> e se qualcos'altro nella vendita fosse stato aggiunto come accessorio al servo, oppure se da quel servo sia pervenuto al compratore qualcosa <a titolo> di frutto, <il compratore> risarcisca e restituisca tutto ciò <al venditore>. Parimenti, se lo stesso <compratore> abbia prestato qualcosa in aggiunta, come accessorio <al prezzo, concederemo questa azione> affinché egli lo riceva <in restituzione>. Parimenti, se un servo abbia commesso un reato capitale, abbia fatto qualcosa per darsi la morte, o sia stato mandato nell'arena per combattere con le bestie feroci, nella vendita tutte queste cose siano dichiarate: concederemo ulteriormente azione, infatti, per tutte queste cause. Se si dirà che taluno, consapevolmente con dolo, abbia venduto in violazione di ciò, concederemo <questa> azione».

¹⁹ In tal senso, ultimamente v., per tutti, R. ORTU, *Dal diritto romano*, cit., p. 25, con letteratura *ibid.*, nt. 14, in conformità alla dottrina prevalente, nonostante l'avversione manifestata da A. GUARINO, *L'editto edilizio e il diritto onorario*, in *Labeo*, 1, 1955, p. 295 ss., con la postilla *Ancora sull'editto edilizio*, in *Labeo*, 2, 1956, p. 352 ss. (ora in

oggettiva e di natura (pre)contrattuale per violazione degli obblighi di informazione del contraente, al fine di evitare asimmetrie informative tra le parti²⁰. L'*actio redhibitoria* era stata introdotta dagli edili curuli attraverso l'editto *de mancipiis vendundis*, tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. per le compravendite di schiavi che avevano luogo nei mercati cittadini, talvolta mediante società di venditori (*societates venaliciarum*)²¹ e il presupposto della sua applicazione era l'obbligo a carico del venditore di dichiarare al momento della compravendita gli eventuali vizi della cosa, allo scopo di tutelare l'acquirente quale contraente più debole.

Comunque, «l'*edictum de mancipiis vendundis* riportato da Ulpiano fu frutto di un'evoluzione protrattasi per oltre un secolo, nel corso della quale il testo dell'editto si arricchì di disposizioni e regole nuove che, integrando il *ius civile*, riuscirono a creare un sistema organico e complesso in cui il regime della vendita venne puntualmente disciplinato»²².

Va notato il singolare uso nella formula disposta dagli edili dell'imperativo futuro 'pronuntianto'. Questo è un tempo verbale tipico invece del linguaggio delle *leges*, sin da quelle delle XII Tavole, come posto in luce Alan Watson²³, quasi a porre in rilievo l'importante innovazione di quanto da essi disposto nell'editto *de mancipiis vendundis*, destinato a una storia giuridica di lunga durata. Si trattava di un'estensione e di una specificazione nell'assetto della tutela del compratore, introdotta dai magistrati minori detti edili curuli, che avevano

ID., *Pagine di diritto romano*, IV, Jovene: Napoli, 1994, risp. p. 267 ss. e p. 272 ss.), in linea di principio contrario alla presunta «codificazione» dell'editto da parte di Salvio Giuliano, anche se in tal caso di parere difforme all'idea dell'esclusione dallo *ius honorarium* dell'*edictum aedilium curulium*, come aveva sostenuto, invece, dal canto suo E. VOLTERRA, *Intorno all'editto degli edili curuli*, in *Scritti in onore di Umberto Borsi*, Padova: Cedam, 1955, p. 1 ss., e ID., *Ancora sull'editto degli edili curuli*, in *Iura*, 7, 1956, p. 141 ss. (ora in ID., *Scritti giuridici*, IV, Napoli: Jovene, 1993, risp. p. 467 ss. e p. 501 ss.).

²⁰ Sui contenuti degli obblighi di informazione nella compravendita alla luce dell'innovazione edilizia, in lucida sintesi, v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Satura: Napoli, 2007, p. 81 ss.

²¹ Ricostruzione meticolosa di recente in L. SOLIDORO, *Vendite di schiavi e societates venaliciarum in età imperiale*, in *Legal Roots*, 9, 2020, p. 315 ss., con ampia letteratura.

²² Secondo la persuasiva conclusione del recente contributo di A. MANZO, *Nota minima sulla responsabilità del venditore di schiavi nell'editto de mancipiis vendundis*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, II, Giappichelli: Torino, 2023, p. 1169 ss., spec. p. 1185.

²³ A. WATSON, *The Imperatives of the Aedilician Edict*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 1962, p. 209 ss. (ora in ID., *Studies in Roman Private Law*, The Hambledon Press: London and Rio Grande, 1991, p. 333 ss.).

giurisdizione nei mercati, per ampliare il ruolo e i confini concettuali del rispondere *ex fide bona* nella sfera dei vizi della *res emptā*²⁴.

In dettaglio, sussisteva l'obbligo a carico della parte venditrice di precisare i vizi corporali (*vitia corporis*), psicologico-morali (*vitia animi*, qual era la propensione alla fuga, al vagabondaggio o a tentare il suicidio) e prettamente giuridici nelle compravendite di schiavi, da pronunciare con voce chiara all'acquirente. A ciò avrebbero dovuto essere aggiunte dichiarazioni previste da clausole specifiche ulteriori rispetto al testo principale edittale, nella caratteristica stesura stratificata ben riconoscibili. Come nel caso, per esempio, della significativa comunicazione della origine territoriale degli schiavi, nel senso dei luoghi in cui essi fossero *nati*, che può richiamare la concezione moderna di nazione (*natio*). Dunque, come ho già messo in luce di recente²⁵, dichiarare la *natio* (la nascita, la genia d'origine) degli schiavi costituisce un requisito essenziale delle compravendite di essi. Come pongono in rilievo appunto un paio di frammenti ulpiani²⁶, coloro che vendano schiavi devono dichiarare nell'atto della compravendita la provenienza per ciascuno di loro. Va considerato che per lo più, infatti, la nazione di un servo attrae oppure allontana il compratore e perciò è di rilevante interesse saperla, giacché si presume che certi servi risultino migliori, in quanto siano di una nazione che non goda di cattiva fama, e che altri invece vengano reputati cattivi, poiché provengono da un'altra, che abbia una reputazione peggiore. Pare appena il caso di porre, infine, in rilievo come la clausola *de natione pronuntianda* costituisca un'apposita rubrica dell'editto²⁷.

²⁴ Panoramica recente sul tema dell'ampliamento di responsabilità e rispondenza processuale *ex fide bona* nell'*emptio venditio*, in B. CORTESE, *La tutela in caso di vizio della res emptā e della res locata: inadempimento e rispondenza ex fide bona*, Roma TrE-Press: Roma 2020, p. 9 ss.

²⁵ Mi permetto di rinviare a F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*², Jovene: Napoli, 2020, p. 127 ss., spec. p. 128.

²⁶ In particolare, Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.31.21: *Qui mancipia vendunt, nationem cuiusque in venditione pronuntiare debent: plerumque enim natio servi aut provocat aut deterret emptorem: idcirco interest nostra scire nationem: praesumptum etenim est quosdam servos bonos esse, quia natione sunt non infamata, quosdam malos videri, quia ea natione sunt, quae magis infamis est. Quod si de natione ita pronuntiatum non erit, iudicium emptori omnibusque ad quos ea res pertinebit dabitur, per quod emptor redhibet mancipium.* Cfr. Ulp. 3 *de cens.* D. 50.15.4.5: *In servis deferendis observandum est, ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia specialiter deferantur.*

²⁷ Lo specifica bene, fra l'altro, L. SOLIDORO, *Vendite di schiavi*, cit., p. 321, nell'enunciare altre rubriche nella versione leneliana dell'editto *de mancipiis vendendis*, tra le quali quella *adversus venaliciarios*, evidentemente tesa a contrastare i raggiri in malafede dei trafficanti di schiavi, e *ne veterator pro novicio veneat*, per i casi in cui si 'abbassava' maliziosamente l'età degli schiavi in vendita.

Se non viene dichiarata la nazione all'acquirente ed a tutti gli altri interessati, viene prevista l'azione redibitoria, che andava proposta entro sei mesi decorrenti dalla conclusione del contratto. In altri termini, l'*actio redibitoria* sanzionava la reticenza del venditore sui vizi eventuali dello schiavo negoziato e mirava a rimettere i litiganti nelle situazioni giuridiche precedenti alla stipula del contratto stesso di compravendita.

I principi basilari della disciplina giuridica introdotta a Roma dagli edili curuli, nell'ambito di regolamentazione delle vendite avvenute nei mercati di schiavi, riemergono così dal lungo brano ulpiano in D. 21.1.1.1. e, oltre all'azione redibitoria per la restituzione integrale, i magistrati minori suddetti crearono anche l'azione *aestimatoria* o *quanti minoris* per la riduzione del prezzo pagato. Vale a dire che concessero all'acquirente pure la facoltà di intentare un'azione estimatoria contro il venditore, che avrebbe potuto essere condannato a vedersi ridurre coattivamente il prezzo di vendita se fosse risultato responsabile per la mancata dichiarazione dei vizi occulti del bene, che ne avrebbero determinato un minor valore economico, e se la scoperta fosse avvenuta ad opera del compratore entro un anno dal momento dell'avvenuta vendita.

Il testo edittale in argomento è stato fortunatamente tramandato nelle fonti di tradizione manoscritta anche al di fuori della compilazione giustiniana, per l'esattezza in una versione ridotta e diversa rispetto a quella contenuta nel frammento ulpiano che è la fonte principale di esso e che è stato appena richiamato. Si tratta ora di volgere lo sguardo ad un passo letterario di Aulo Gellio nelle *Notti Attiche*²⁸, in cui si riporta una disposizione relativa all'obbligo ricadente sul venditore di schiavi di indicare con chiarezza su un cartello (*titulus*) eventuali malattie o vizi dello schiavo stesso, la sua abitudine a fuggire o a vagabondare e se avesse commesso illeciti che esponessero il *dominus* a giudizi nossali.

²⁸ Per un raffronto esegetico prolungato tra il frammento ulpiano in D. 21.1.1 pr.-1 e il passo in Gell. 4.2.1, cfr. L. MANNA, *Actio redibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Giuffrè: Milano, 1994, p. 1 ss.; nonché F. SERRAO, *Impresa*, cit., p. 43 ss.

Gell. 4.2.1: *In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: 'Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi vitiiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit'*²⁹.

Aulo Gellio espone, a sua volta, un suggestivo squarcio, per così dire di *ius controversum* con pareri di Celio Sabino, Servio, Trebazio e Labeone, in merito al mero difetto (*vitium*) oppure alla malattia snaturante il corpo (*morbus*) in riferimento agli schiavi oggetto di vendite³⁰. Ma, in particolare, il brano gelliano viene considerato un'attestazione decisiva per la datazione dell'azione redibitoria, che sarebbe desumibile in base a questa testimonianza far risalire intorno al 75 a.C. Molto dopo, quindi, rispetto alle datazioni finora proposte collocate tra III e II sec. a.C.³¹, secondo la persuasiva proposta interpretativa da ultimo avanzata da Stefano Barbati³². Altro problema è costituito dal raffronto testuale tra il frammento ulpiano in D. 21.1.1.1 e il passo di Gell. 4.2.1 in argomento di redibitoria introdotta dagli edili curuli mediante l'editto *de mancipiis vendundis*, che non è possibile approfondire qui³³. La casistica delle malattie e dei difetti degli schiavi era ampia e multiforme, oggetto di un'elencazione accurata recente, quale si ricava da Gell. 4.2 e nel titolo in D. 21.1, grazie allo studio interdisciplinare di Philippe Cocatre-Zilgien³⁴. Peraltro, altre fonti non di tradizione

²⁹ Trad. it. mia di Gell. 4.2.1, ricalcata su quella di G. BERNARDI PERINI (a cura di), Aulo Gellio, *Le Notti Attiche*, Utet: Torino, 2017, p. 411, e ancor più su quella recentemente intrapresa da S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto giurisdizionale edilizio: tra protezione legale e tutela negoziale dell'acquirente*, in *Iura*, 70, 2022, p. 169 s., ma che si discosta da entrambe in alcuni punti: «Nell'editto degli edili curuli nella parte in cui si trovano le norme sulla vendita degli schiavi, così fu scritto: 'Si abbia cura che il cartello di vendita di ogni singolo schiavo porti scritto in maniera tale da intendersi inequivocabilmente quale malattia o difetto abbia ciascuno, chi sia fuggitivo oppure vagabondo o ancora non sia liberato dal castigo': cfr. in argomento ora altresì ID., *Il concorso tra tutela legale e tutela negoziale dell'acquirente nel I secolo a.C.: breve nota*, in *Archivio giuridico*, 154.3, 2022, p. 673 ss.

³⁰ Gell. 4.2.2-15.

³¹ In tal senso, p. es., v. per tutti, L. D'AMATI, *L'actio redibitoria tra giurisprudenza romana e riflessione filosofica*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 9, 2016, p. 1 ss., sez. 'Contributi'.

³² S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto*, cit., p. 165 ss.

³³ Rinvio appena agli studi esegetici ben documentati, tra i tanti, di L. D'AMATI, *L'actio redibitoria*, cit. p. 9 ss., spec. p. 10 s., con nt. 25 per la bibliografia, e di F. REDUZZI MEROLA, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, in *Index*, 30, 2002, p. 215 ss., e cfr. altresì in argomento EAD., *Sull'editto «de mancipiis emundis vendundis»*, in *Index*, 38, 2010, p. 337 ss., a proposito di R. ORTU, *Aiunt aediles ...*, cit.

³⁴ PH. COCATRE-ZILGIEN, *La réhibition de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, in *Revue générale de droit médical. Pouvoir, santé et société*, hors serie, 2008, p. 9 ss., il quale a p. 78 ss. elenca le denominazioni, sia nei termini greci che latini, delle malattie e dei difetti (dello spirito e del corpo) menzionati da Gell. 4.2 e in D. 21.1.

manoscritta rivelano non meno importanti notizie sulle garanzie per vizi occulti desumibili dalla prassi³⁵, su cui del pari non ci si può intrattenere ora.

Infine, si può però almeno riportare ancora la formula dell'azione redibitoria relativa alla compravendita di uno schiavo, così come ricostruita, sulla base di Lenel com'è ovvio, da Dario Mantovani³⁶:

*C. Aquilius iudex esto. Si paret homini quo de agitur quem A. Agerius de N. Negidio emit morbi quid fuisse quod N. Negidius adversus edictum illorum aedilium non pronuntiavit neque plus quam sex menses sunt, cum de ea re experiundi potestas fuit, tum si arbitrato C. Aquilii iudicis is homo N. Negidio redhibebitur quodque ex eo post venditionem adquisitum est quodque in venditione ei accessit sive quid ex ea re fructus pervenit ad A. Agerium sive quid post venditionem traditionemque deterior A. Agerii opera familiaeve procuratorisve eius factus est, ea omnia N. Negidio restituentur et quanta pecunia pro eo homine soluta accessionisve nomine data erit non reddetur cuiusve pecuniae quis eo nomine obligatus erit non liberabitur, quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absoluto*³⁷.

Secondo la formula prevista dall'editto degli edili curuli, dunque, il giudice avrebbe dovuto accertare che lo schiavo venduto fosse affetto da una malattia (*morbus*): quello che noi oggi chiamiamo vizio. Ma il giudice stesso del pari avrebbe dovuto accertare che, a tempo

³⁵ Esempio l'analisi testuale condotta su tali clausole nei documenti campani da G. CAMODECA, *Tabulae Herculanaenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH 59-62)*, in *Quaestiones Iuris. Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburtstag*, Duncker & Humblot: Berlin, 2000, p. 53 ss., spec. p. 74 s.

³⁶ In D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*², Cedam: Padova, 1999, p. 113 s. La palinogenesi formulare viene accolta sostanzialmente pure da L. GAROFALO, *Studi sull'azione redibitoria*, Cedam: Padova, 2000, p. 44 ss. Partiva dalla formula dell'*actio redibitoria* per mostrarne il carattere penale G. THIELMANN, *'Actio redibitoria' und zufälliger Untergang der Kaufsache (mit Beiträgen zur Frage der Pönalität der ädilitischen Klagen)*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Giuffrè: Milano, 1971, p. 487 ss.

³⁷ Trad. it. di D. MANTOVANI, *Le formule*, cit., p. 224: «Sia giudice C. A. Se risulta che lo schiavo di cui si tratta, che A. A. ha comperato da N. N., aveva una malattia che N. N. non ha proclamato in contrasto con l'editto dei tali edili e non sono trascorsi più di sei mesi dal momento in cui l'azione avrebbe potuto essere esperita, qualora, in conformità alla valutazione arbitraria del giudice C. A., a N. N. sarà reso lo schiavo ed inoltre quanto è stato acquistato grazie ad esso successivamente alla vendita, gli accessori con cui è stato venduto, i frutti eventualmente percepiti da questo affare da A. A. o le perdite di valore subite dopo la vendita e la consegna imputabili ad A. A. o ai suoi schiavi o al suo procuratore, qualora tutto ciò sarà restituito a N. N. e non sarà resa la somma di denaro pagata per quello schiavo o data a titolo di accessorio o non sarà liberato chi si sia obbligato a tale titolo per quella somma di denaro, il giudice C. A. condanni N. N. a pagare ad A. A. una somma di denaro pari al valore che avrà la cosa; se non risulta, lo assolva».

debito, il venditore non avesse dichiarato che lo schiavo fosse appunto affetto da tale vizio. Esortava, quindi, il compratore a compiere a favore della controparte la restituzione del bene con i relativi accessori, nonché la consegna di quanto acquistato per il tramite o a causa dello schiavo o degli accessori e il risarcimento per i deterioramenti provocati allo schiavo dal compratore stesso o da un suo sottoposto, membro della *familia* o *procurator*. Questa disciplina, precisa, tecnicamente raffinata, ispirata a un giusto equilibrio contrattuale, è stata il fondamento della tradizione romanistica formatasi in materia di seguito alla compilazione giustiniana e propagatasi nel tempo e nello spazio fino all'odierno regime del 'reso di Amazon', si potrebbe dire.

3.- *Apporti del diritto intermedio*

Agli sgoccioli della storia medievale, il fenomeno della schiavizzazione dei 'mori' avvenne per fini religiosi³⁸: scambi con prigionieri cristiani in Africa settentrionale o per scopi di conversione al cattolicesimo. Poi nel periodo delle grandi navigazioni condotte nelle rotte d'oltremare degli oceani, i trafficanti portoghesi, giunti sulle coste africane occidentali, per eccellenza in Guinea, resero prigionieri i nativi neri di quelle zone per ridurli in schiavitù e venderli in seguito traendo lautissimi profitti. L'inizio delle imprese d'oltreoceano coloniali europee, così, diede vita al fenomeno della tratta atlantica degli schiavi, che superò la dimensione mediterranea della precedente³⁹. Il Portogallo era ormai una grande potenza coloniale, più sui mari addirittura che sulle terre, e imprimeva una matrice schiavistica ai Paesi dominati, tanto è vero che il Brasile fu l'ultimo degli Stati delle Americhe ad abolire

³⁸ Per una riassuntiva cornice storica generale nella quale inquadrare le sintetiche considerazioni che seguono, tra i tanti, si v. L.F. CORRÉA, *L'influence du droit romain sur le régime de l'esclavage au Portugal et au Brésil*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 53, 2006, p. 179 ss.

³⁹ In tema di fonti dell'approvvigionamento del mercato degli schiavi, in connessione, oltre che con la guerra che garantiva un abbondante proficuo rifornimento di massa di forza lavoro servile, pure con il fenomeno della pirateria nel Mediterraneo, specialmente tra II e I sec. a.C., v. R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Giappichelli: Torino, 2012, p. 45 ss., che pone in evidenza quanto i mercanti di schiavi più ricchi, nonostante il disprezzo rimasto nei testi, trovassero inserimento nei livelli più alti della società romana, come dimostra l'importante partecipazione di essi al collegio dei *magistri Capitolini*, su cui cfr. F. COARELLI, «*Magistri Capitolini e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana*», in *Index*, 15, 1987, p. 175 ss., anche per ciò che riguarda la deriva sociale-religiosa-politica dei mercati specializzati nelle vendite di schiavi, superata la prevalenza indubbia dell'origine bellica delle modalità di approvvigionamento servile nella media repubblica. Su schiavi e trafficanti moderni fra Mediterraneo e Atlantico recentemente uno squarcio in M. MESSINETTI, *Il paradigma dell'uomo merce nel secolo XVIII tra Regno di Napoli e colonie spagnole*, Editoriale Scientifica: Napoli, 2020, p. 7 ss.

ufficialmente l'istituto giuridico della schiavitù, con la legge n. 3.353 promulgata il 13 maggio 1888.

Apportano norme per un'analogia disciplina, in materia di vendita degli schiavi e di connessa tutela dell'acquirente nel caso di omessa dichiarazione dei vizi occulti di essi da parte del venditore, alcune ordinanze dei tempi del dominio esercitato sul territorio brasiliano dal Portogallo, le *Ordenações Afonsinas* emanate nel 1446, pubblicate nel 1447, e le *Ordenações Manuelinas* promulgate nel 1514. Come sostiene plausibilmente la Ortu⁴⁰, va rilevato che il vero «anello di congiunzione tra la disciplina varata dagli edili curuli e il dettato normativo del Codice civile brasiliano del 2002, erede della tradizione romanistica in tema di garanzia per i vizi nella compravendita, è sicuramente rappresentato dalle *Ordenações Filipinas* vigenti nel territorio brasiliano a far data dal 1603, rimaste in vigore fino al 1830, ma di fatto applicate fino all'emanazione del Codice civile brasiliano del 1916. Infatti [...], grazie all'influenza del diritto portoghese, le norme giuridiche in tema di compravendita di schiavi ed animali incluse nel *Titulo XVII* del *Livro IV* delle *Ordenações Filipinas* sono intrinsecamente collegate ai principi romanistici contenuti nell'editto degli edili curuli, riproposti puntualmente nel testo del Codice Filippino, quasi si trattasse di una traduzione letterale dell'editto tralatizio, in alcuni casi anche con la citazione dei medesimi *exempla* elaborati dai giuristi romani a commento del dettato normativo dell'editto curule».

Restava dell'esperienza romana, dunque, nella tradizione giuridica medievale moderna l'impronta espressa storicamente dalla capacità che avevano avuto gli edili curuli di interpretare le innovazioni sociali e dare un assetto equo alle forme traslative di forza lavoro schiavile importata forzatamente. Equilibrio delle posizioni contrattuali e obblighi di correttezza nelle informazioni da prestare nella fase precontrattuale, pertanto, riaffiorano visibili nelle regole giuridiche dettate dalla legislazione lusitana in materia di compravendite di schiavi e garanzie per i vizi occulti di essi. Pare ovvio notare come si sia in presenza di un'ulteriore pagina di storia della recezione del diritto romano, stavolta in Portogallo⁴¹. Difatti, nel Codice Filippino emanato nel 1603 dal re Filippo I di Portogallo si ritrovano i fondamenti giuridici romani delle azioni edilizie per le compravendite nei mercati di schiavi,

⁴⁰ R. ORTU, *Dal diritto romano*, cit., p. 16 s.

⁴¹ Sul punto v., per tutti, L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo. I. Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune. Lezioni*², Giappichelli: Torino, 2011, p. 157 s.

concernenti i rimedi previsti in favore della parte acquirente di schiavi affetti da patologie fisiche o vizi mentali, qual era p. es. il caso classico della predisposizione a scappare. Rimedi che potevano essere azionati entro il termine di sei mesi dalla consegna dello schiavo stesso, nel caso appunto di azione redibitoria, con onere della prova che incombeva sul compratore, come disposto dall'Ordinanza Filippina nel *Livro IV Titolo XVII*, rubricata: «Quando os que compram escravos, ou bestias, os poderão enjeitar, por doenças ou manqueira»⁴².

4.- *Ricordi brasiliani di Emilio Betti*

Se si scava nella memoria della scienza romanistica, riaffiora peraltro uno scritto di Emilio Betti⁴³ sulle impressioni di un 'viaggio giuridico' ricavate dal confronto con la cultura giuridica brasiliana, sul campo e non in un astratto 'metaverso'. Pare appena il caso di porre in risalto quanto ha scritto per la codificazione latinoamericana, molto incisivamente, Schipani⁴⁴: «I codici più significativi sono stati però opere sostanzialmente individuali, per il maggior spicco di una personalità che ha dominato i lavori collegiali, o addirittura per l'incarico che a questa è stato formalmente assegnato: è questo in modo evidente il caso di [...] Augusto Teixeira de Freitas per la *Consolidação* e per l'*Esboço* di Codice per il Brasile, ove poi questo viene realizzato da altra spiccata individualità come Cloris Bevilacqua [...]: sono dei romanisti».

Un paio di pagine bettiane vanno in proposito 'rispolverate' a mio avviso, non tanto per le lodi in cui insolitamente si prodiga per l'atmosfera accademica brasiliana, ma soprattutto per il richiamo alla specificità geo-storica moderna del Brasile e per l'approdo al Codice civile attraverso vicende storiche che tracciano un ponte privilegiato di studio della comunanza giuridica ampia con l'America Latina di tradizione romanistica⁴⁵. Il giurista camerte, che piace immaginare abbia particolarmente apprezzato per il suo inestricabile

⁴² Traggio dati e citazioni da L. DE MADDALENA, *Vitia corporis et animi. Tracce delle azioni edilizie nelle Ordenações Filipinas*, in *Roma e America*, 40, 2019, p. 241 ss.

⁴³ E. BETTI, *Cultura giuridica brasiliana nelle impressioni di un viaggio giuridico*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 10, 1959, p. 266 ss.

⁴⁴ S. SCHIPANI, *I codici Latinoamericani della 'transfusión' del diritto romano e dell'indipendenza. Verso codici della 'mezcla' e 'codici tipo'*, in S. SCHIPANI (a cura di), *Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto latinoamericano*, Cedam: Padova, 1991, p. 666 s.

⁴⁵ Per una recente ricostruzione della vicenda specifica brasiliana concernente la garanzia per vizi nei codici, in sintesi, v. R. ORTU, *Dal diritto romano*, cit., p. 147 ss.

intreccio metodologico tra interpretazione dogmatica e produzione del diritto moderno⁴⁶ l'*unicum* del 'laboratorio' brasiliano nelle tappe della *Consolidação* e poi dell'*Esboço* di Teixeira de Freitas e, infine, del 'Codice Bevilacqua'⁴⁷, ripercorre⁴⁸ «il fervido movimento di preparazione che portò alla codificazione del diritto privato durante il secolo XIX ne' vari paesi dell'America latina. È del 1850 l'eccellente codice di commercio brasiliano [...]. È del 1855 il pregevole codice civile del Chile, redatto dal giurista venezuelano Andrea Bello. È del 1858 la 'consolidação das leis civis' elaborata per il Brasile da Augusto Teixeira de Freitas; del 1859-66, la elaborazione disegnata dallo stesso geniale giurista brasiliano, di un monumentale avanprogetto (esboço) di codice civile per il Brasile in 5016 articoli: opera insigne di sapienza legislativa. È del 1871 il codice civile argentino, nel quale l'*Esboço* di Teixeira de Freitas viene tanto largamente messo a profitto da potersene considerare la fonte principale. A proposito dell'influenza esercitata da Teixeira de Freitas con quell'avanprogetto e con le direttive metodiche additate nella 'introdução as leis civis do Brasil' premessa alla citata 'consolidação', basta considerare, per averne un'idea, che essa si riflette, oltre che nel codice argentino, nei codici uruguayano e svizzero [...] e costituì la fonte precipua delle innovazioni poi introdotte nel codice brasiliano del 1916 [...]». Giunto a questo punto, Betti motivatamente pone in risalto il ruolo decisivo rivestito dalla derivazione pandettistica di valore universale rispetto al pur fisiologico modello lusitano: «anche in Brasile, come nel Chile e in Argentina, il movimento legislativo cercò la sua fonte d'ispirazione assai più nella teoria generale del diritto privato che nelle tradizioni nazionali lusitane, ancorché queste continuassero a informare di sé una serie di istituti. Esponendo i compiti della codificazione nella citata *Introdução as leis civis do Brasil*, come anche tracciando le grandi linee del futuro codice nel richiamato 'Esboço', Teixeira de Freitas si rifece soprattutto alla tradizione dei pandettisti in voga alla sua età, a cominciare da Savigny [...] Il progetto spiegò, come si è detto, decisiva influenza sulla elaborazione preparatoria del nuovo codice civile [...] Anche in esso l'indirizzo che attira l'attenzione e l'interesse dello studioso europeo, sta nell'ideale, visibilmente perseguito, di

⁴⁶ Cfr. *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*². Saggi di Pietro de Francisci. Appendici di Gabrio Lombardi, Giuliano Crifò e Giorgio Luraschi, New Press: Como, 1997.

⁴⁷ Panoramica ad ampio raggio in *Atti del Congresso internazionale del centenario di Augusto Teixeira de Freitas*, in S. SCHIPANI (a cura di), *Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano*, Cedam: Padova, 1988.

⁴⁸ E. BETTI, *Cultura*, cit., p. 269 s.

offrire una disciplina giuridica di valore universale, rispondente al progresso della legislazione e della dottrina presso i popoli civili: ideale, questo, che ne chiarisce l'ecllettismo e la tendenza a prendere il buono, senza prevenzioni, ovunque si trovi». La conclusione tratta da Betti sul punto commuove ancor oggi, come monito a noi romanisti italiani, volti verso un'imponente esperienza giuridica qual è quella dell'America Latina: «L'ideale di un diritto moderno virtualmente dotato di un valore universale, che ai codificatori fu ispirato dalla loro preparazione pandettistica e che oggi continua ad animare gli interpreti, mentre dall'un lato rende ragione della simpatia da questi nutrita verso la scienza giuridica italiana, dall'altro induce a riflettere quale arduo compito attenda il docente italiano che voglia serbarsi pari all'altezza e al fervore delle idee che, prima, portarono alla codificazione e che, poi, animarono l'interpretazione dei codici»⁴⁹.

5.- Ricordi brasiliani di Emilio Betti

Le disposizioni del Codice civile brasiliano vigente, promulgato nel 2002, hanno peraltro confermato in tema di vizi occulti la precedente normativa del Código Civil dos estados Unidos do Brasil del 1916⁵⁰. Sia l'art. 1101 (Codice del 1916) che l'art. 441 (Codice del 2002) recitano: «a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuem o valor» e sia l'art. 1105 (Codice del 1916) che l'art. 442 (Codice del 2002) recitano: «em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço».

Traguardo odierno, quindi, è la disciplina della garanzia per vizi occulti nel Codice civile brasiliano del 2002⁵¹, nel quale si riscoprono le innovazioni giuridiche introdotte dagli edili curuli nel II secolo a. C., mediante l'editto *de mancipiis emundis vendundis*. Quest'ultimo, in sintesi, puniva la parte venditrice per la carenza di dichiarazioni in merito ai vizi occulti, in

⁴⁹ E. BETTI, *Cultura*, cit., p. 269 s.

⁵⁰ Codice definito originale e di prima generazione plausibilmente da A. GUZMÁN BRITO, *La sistemática de los Códigos civiles de la época clásica de la codificación iberoamericana*, in S. SCHIPANI (a cura di), *Mundus Novus*, cit., p. 283 ss.

⁵¹ Su cui cfr. F. SIEBENEICHLER DE ANDRADE, *Un panorama sullo sviluppo del Codice civile in Brasile: un'opportunità per una riflessione sulla problematica della tutela della parte debole*, in A. SACCOCCIO – S. CACACE (a cura di), *Sistema giuridico*, cit., p. 65 ss. [= A. LANDI – A. PETRUCCI (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, I. *La prospettiva storica*, Giappichelli: Torino, 2017, p. 67 ss.].

sede di stipulazione del contratto di compravendita di schiavi ed animali, con la possibilità in favore della parte acquirente di esercitare un'apposita azione giudiziaria volta ad ottenere la restituzione del prezzo pagato (*actio redhibitoria*) e di un'altra specifica azione per la riduzione del prezzo versato (*actio aestimatoria* o *actio quanti minoris*).

Negli articoli 441 e 442 dell'odierno Codice civile brasiliano è confluita, dunque, la tradizione romanistica delle azioni edilizie, esperibili per qualsiasi tipo di vizio della cosa acquistata. Infatti, nel Codice vi sono i due rimedi offerti per reagire ai vizi occulti della cosa acquistata: l'azione redibitoria (art. 441) e quella per la diminuzione del prezzo (art. 442), lasciando ancora oggi una traccia significativa di quella regolamentazione che, in epoca romana, aveva riguardato la compravendita di schiavi. Così come la fondamentale importanza nella compravendita delle dichiarazioni rese dal venditore riemerge dal regime codicistico vigente in Italia, almeno in un paio di articoli del Codice civile italiano concernenti la tutela del compratore per i vizi della cosa⁵². Per la precisione, va richiamato l'articolo alla base della disciplina in vigore (*Garanzia della cosa venduta*)⁵³:

Art. 1490 Cod. civ. it., comma 1 – Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Ma già nel secondo comma assume rilevanza a scapito del venditore se egli abbia taciuto in mala fede i vizi della cosa al compratore, così:

⁵² Sulla tutela codicistica del compratore per i vizi della cosa v., per tutti, L. GAROFALO, *Garanzia per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento italiano*, in ID., *Studi*, cit., p. 113 ss. e successivamente anche in ID. (a cura di), *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali*, Giappichelli: Torino, 2015, p. 31 ss. Il Decr. Legisl. 2 febbraio 2002, n. 24, aveva introdotto gli artt. 1519 *bis* – 1519 *nonies*, poi confluiti nel 'Codice del consumo' agli artt. 128 ss. Peraltro, la seconda direttiva sulla vendita di beni di consumo (2019/771/UE) ha ormai sostituito la prima a decorrere dal 1 gennaio 2022 in Italia e risulta applicabile anche alle diffusissime vendite *on line*.

⁵³ Per un raffronto recente e affidante della garanzia edilizia nella vendita di tradizione romanistica, nel cod. civ. it. agli art. 1490 e ss., e in quella internazionale, a partire dalla Convenzione di Vienna del 1980, si v. T. DALLA MASSARA, *Fondamenti e modelli nel diritto della vendita*, Jovene: Napoli, 2020, p. 27 ss., e sulla resilienza del modello romanistico della garanzia per vizi della cosa venduta nel 'sistema' attuale dei rimedi predisposti in favore del compratore che riscontri difetti materiali del bene acquistato, cfr. *ibidem*, p. 65 ss.

Art. 1490 Cod. civ. it., comma 2 – Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il compratore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Ritorna, inoltre, rilevante la dichiarazione prestata dal venditore nel successivo articolo (*Esclusione della garanzia*):

Art. 1491 Cod. civ. it. – Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Quest'ultima disposizione, in particolare, considera determinante il dichiarare da parte del venditore che la cosa sia immune da vizi, perché, pone in giusta evidenza Garofalo⁵⁴, «quanto alla dichiarazione del venditore in ordine all'integrità della cosa, essa vale ad esonerare il compratore da ogni sforzo di diligenza, quand'anche l'alienante ignorasse, senza sua colpa, l'esistenza dei vizi: e ciò perché l'emissione di quella dichiarazione implica un particolare affidamento del compratore». L'inquadramento giuridico stesso della garanzia per vizi comunque risulta ad oggi ancora discusso, in seno alla giurisprudenza di legittimità⁵⁵, in riferimento all'attivazione della garanzia per vizi – costituente non un'obbligazione in senso tecnico del venditore, bensì una sorta di obbligo *ex lege*, che si realizza in una posizione di soggezione del venditore alle iniziative del compratore – come conseguenza (non di un vero e proprio inadempimento, ma) di una violazione della *lex contractus*. Il compratore, quindi, va tutelato con dichiarazione che gli consenta l'accesso alla conoscenza dei vizi della merce, altrimenti il rimedio della redibitoria entra in funzione ancor oggi⁵⁶, pur se la disciplina

⁵⁴ L. GAROFALO, *Studi*, cit. p. 128.

⁵⁵ Si v. la pronuncia resa da Cass. civ., Sez. Un., 3 maggio 2019, n. 11748, su cui cfr. T. DALLA MASSARA, *Fondamenti*, cit., p. 65 ss.

⁵⁶ Salvo che sussistessero eventi impeditivi, già messi in luce della giurisprudenza classica, su cui v., *ex multis*, L. GAROFALO, *L'impossibilità della redibizione nella riflessione di giuristi classici*, in ID., *Studi sull'azione redibitoria*, cit., p. 39 ss. e successivamente anche in ID. (a cura di), *Tutele rimediali*, cit., p. 1 ss., ivi, accurata letteratura.

europea della garanzia di conformità nella vendita di beni di consumo⁵⁷ si muove tra frammentazione, irrisolta unificazione e auspicabili soluzioni armonizzanti funzionali⁵⁸.

In estrema sintesi, dunque, la disciplina della garanzia per vizi occulti per quanto concerne la cosa venduta ha una storia diversificata nel tempo e nello spazio, si può dire. In principio, nell'esperienza romana antica, il problema della garanzia per i vizi occulti assume rilevanza giuridica se le dichiarazioni rese dai venditori all'atto della conclusione delle compravendite non fossero rispondenti a verità, dato che potevano permettere di esperire un'azione sulla base di esse (la tipica *actio empti* rientrante nel più risalente *ius civile*). In quel momento storico, nella cornice di una società romana che si stava profondamente innovando, va inquadrata l'introduzione di un rimedio diverso. Infatti, per le compravendite di schiavi e animali, dei magistrati minori, ma dotati di funzioni giurisdizionali cruciali sui mercati quali erano gli edili curuli, inserirono nel loro editto un'*actio redhibitoria*, in favore della parte acquirente, nel caso di difetti giuridici, corporali e spirituali non evidenti, con il termine di esperibilità di sei mesi. La finalità era quella di costringere la parte venditrice a riprendersi la cosa venduta e a restituire il prezzo incassato. In sincronia, gli edili crearono l'*actio aestimatoria* o *quanti minoris*, con il termine di un anno, nel caso di una rilevante differenza di valore che risultasse dalla scoperta del vizio. A tale regime complementare introdotto dallo *ius honorarium*, finalizzato dunque a tutelare l'acquirente avverso attività fraudolente tipiche dei mercanti di schiavi e di animali, si deve l'archetipica previsione della responsabilità oggettiva e generale per gli specifici 'vizi occulti' di schiavi e animali venduti.

Dall'epoca schiavistica romana l'istituto della garanzia per vizi, cosiddetti redibitori, è sopravvissuto finora⁵⁹. Difatti, basti leggere quanto dispone espressamente il nostro codice nazionale in linea di principio generale (in collegamento con l'art. 1490 riportato *supra*):

⁵⁷ V., in maniera esemplare, sugli effetti della Direttiva 1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, in materia di tutela dei diritti dei consumatori, di recente, M. CERIONI, *Diritti dei consumatori e degli utenti*, Editoriale Scientifica: Napoli, 2014.

⁵⁸ V., ultimamente, G. AFFERNI, *La responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene*, Edizioni Scientifiche Italiane: Napoli, 2022, p. 193 ss., sulla responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene nel diritto dell'Unione europea, sulla base di un'essenziale prospettiva storica di diritto romano, *ibidem*, p. 5 ss.

⁵⁹ Sulla garanzia per vizi 'redibitori' cfr., per tutti, nell'ambito della disciplina della compravendita vigente, sino alla configurazione dei difetti di conformità nella normativa europea, in sintesi, la trattazione recente nella monografia di G. AFFERNI, *La responsabilità del venditore*, cit., p. 17 ss., che rintraccia la disciplina nel Codice napoleonico e nelle seguenti codificazioni dello spazio giuridico europeo.

Art. 1492 Cod. civ. it. – Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo [...]

Va letto in maniera combinata, inoltre, per aver chiara la casistica che fa salva anche il possibile risarcimento del danno, il seguente:

Art. 1494 Cod. civ. it. – In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il diritto europeo ha, infine, come s'è visto, introdotto in materia una riforma legislativa incisiva, che ha previsto una tutela più rigorosa a favore del compratore, ormai da qualificare come un 'consumatore' nei casi delle vendite di beni appunto 'di consumo', nei quali troppo spesso purtroppo si presenta il pericolo di pubblicità ingannevoli. In tali casi, in conclusione, ricordando le appropriate considerazioni della Coppola Bisazza⁶⁰, il legislatore europeo «ha previsto ancora, seppure in via subordinata, la possibilità di utilizzare i rimedi di tipo restitutorio (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo), potendo innanzi tutto il compratore chiedere la riparazione o la sostituzione dell'oggetto della vendita. Una disciplina, quest'ultima, [...] che tanto richiama alla mente i rimedi edilizi introdotti per la vendita al mercato di categorie di beni (schiavi e animali) spesso oggetto di frodi». Aggiungerei, per concludere, che, in parte e pur con una miriade di varianti geo-storiche, la tutela per il consumatore nell'odierno spazio giuridico europeo⁶¹ risulta significativamente scaturita, dunque, dalla tutela apprestata nell'antica Roma per il cittadino.

Riferimenti bibliografici

G. AFFERNI, *La responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene*, Edizioni Scientifiche Italiane: Napoli, 2022.

⁶⁰ G. COPPOLA BISAZZA, *Institutiones*, cit., p. 416.

⁶¹ Ampia trattazione ultimamente in A. ZINI, *I rimedi nella garanzia per vizi: le azioni edilizie* (cap. XI), in S. TROIANO – A. TEDOLDI, *La vendita in generale*, Pisa: Pacini, 2020, p. 223 ss.

V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, II, Jovene: Napoli, 1954, rist. anast. 1963.

S. BARBATI, *Sul problema d'origine dell'editto giurisdizionale edilizio: tra protezione legale e tutela negoziale dell'acquirente*, in *Iura*, 70, 2022, p. 141 ss.

S. BARBATI, *Il concorso tra tutela legale e tutela negoziale dell'acquirente nel I secolo a.C.: breve nota*, in *Archivio giuridico*, 154.3, 2022, p. 673 ss.

G. BERNARDI PERINI (a cura di), Aulo Gellio, *Le Notti Attiche*, Utet: Torino, 2017.

E. BETTI, *Cultura giuridica brasiliana nelle impressioni di un viaggio giuridico*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, 10, 1959, p. 266 ss.

G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH 59-62)*, in *Quaestiones Iuris. Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburtstag*, Duncker & Humblot: Berlin, 2000, p. 53 ss.

C. CASCIONE – C. MASI DORIA (a cura di), *Trent'anni di Index*, Jovene: Napoli, 2007.

F. CÀSSOLA – L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*³, Esi: Napoli, 1991

M. CERIONI, *Diritti dei consumatori e degli utenti*, Editoriale Scientifica: Napoli, 2014.

E. CHEVREAU, *L'édit des édiles curules: un droit des marchés avant la lettre?*, in *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, De Boccard: Paris, 2012, p. 223 ss.

F. COARELLI, «*Magistri Capitolini*» e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana, in *Index*, 15, 1987, p. 175 ss.

PH. COCATRE-ZILGIEN, *La réhabilitation de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, in *Revue générale de droit médical. Pouvoir, santé et société*, hors serie, 2008, p. 9 ss.

G. COPPOLA BISAZZA, *Institutiones. Manuale di diritto privato romano*, Giuffrè Francis Lefebvre: Milano, 2021.

A. CORBINO, *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*⁵, Wolters Kluwer: Milano, 2023

L.F. CORRÊA, *L'influence du droit romain sur le régime de l'esclavage au Portugal et au Brésil*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 53, 2006, p. 179 ss.

B. CORTESE, *La tutela in caso di vizio della res empta e della res locata: inadempimento e rispondenza ex fide bona*, Roma TrE-Press: Roma 2020.

A. DAGUET-GAGEY, *Splendor aedilitatum. L'édilité à Rome (I^{er} s. avant J.-C. – III^e s. après J.-C.)*, École Française de Rome: Rome, 2015.

T. DALLA MASSARA, *Fondamenti e modelli nel diritto della vendita*, Jovene: Napoli, 2020

L. D'AMATI, *L'actio redibitoria tra giurisprudenza romana e riflessione filosofica*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 9, 2016, p. 1 ss., sez. 'Contributi'.

L. DE MADDALENA, *Vitia corporis et animi. Tracce delle azioni edilizie nelle Ordenações Filipinas*, in *Roma e America*, 40, 2019, p. 241 ss.

N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Giuffrè: Milano, 2004.

W. ERNST, *Neues zur Sachmängelgewährleistung aufgrund des Ädilenedikts*, in *ZSS.*, 116, 1999, p. 208 ss.

L. GAROFALO, *Studi sull'azione redibitoria*, Cedam: Padova, 2000.

L. GAROFALO, *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali*, Giappichelli: Torino, 2015.

P. GIUNTI – F. LAMBERTI – P. LAMBRINI – L. MAGANZANI – C. MASI DORIA – I. PIRO, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Giappichelli: Torino, 2021.

A. GUARINO, *L'editto edilizio e il diritto onorario*, in *Labeo*, 1, 1955, p. 295 ss., con la Postilla: *Ancora sull'editto edilizio*, in *Labeo*, 2, 1956, p. 352 ss. (ora in ID., *Pagine di diritto romano*, IV, Jovene: Napoli, 1994, risp. p. 267 ss. e 272 ss.).

G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Cedam: Padova, 1955.

É. JAKAB, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im giechischen und römischen Recht*, Beck: München, 1997.

M. KASER, *Die Jurisdiktion der kurulischen Ädilen*, in *Mélanges Philippe Meylan*, I, 1963, p. 173 ss. (ora in ID., *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli: Jovene, 1976, p. 477 ss.).

A. LANDI – A. PETRUCCI (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, I - *La prospettiva storica*, Giappichelli: Torino, 2017.

L. LO CASCIO (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997)*, Edipuglia: Bari, 2000.

A. LOVATO – S. PULIATTI – L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*², Giappichelli: Torino, 2017.

L. MANNA, *Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Giuffrè: Milano, 1994.

D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*², Cedam: Padova, 1999.

A. MANZO, *Nota minima sulla responsabilità del venditore di schiavi nell'editto de mancipiis vendundis*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, II, Giappichelli: Torino, 2023, p. 1169 ss.

F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*², Jovene: Napoli, 2020.

M. MESSINETTI, *Il paradigma dell'uomo merce nel secolo XVIII tra Regno di Napoli e colonie spagnole*, Editoriale Scientifica: Napoli, 2020.

R. MONIER, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romain*, Sirey: Paris, 1930.

R. ORTU, *'Aiunt aediles ...'. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, Giappichelli: Torino, 2008.

R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Giappichelli: Torino, 2012.

R. ORTU, *Dal diritto romano al diritto brasiliano. Fondamenti romanistici della disciplina sui vizi occulti nel contratto di compravendita*, Inschibboleth: Roma, 2021.

*Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*². Saggi di Pietro de Francisci. Appendici di Gabrio Lombardi, Giuliano Crifò e Giorgio Luraschi, New Press: Como, 1997.

F. REDUZZI MEROLA, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, in *Index*, 30, 2002, p. 215 ss.

A. SACCOCCIO – S. CACACE (a cura di), *Sistema giuridico latinoamericano. Summer School (Brescia, 9-13 luglio 2018)*, Giappichelli: Torino, 2019.

A. SACCOCCIO – S. CACACE (a cura di), *Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano*, I, Giappichelli: Torino, 2020 / Valencia: Tirant lo Blanch, 2020.

S. SCHIPANI (a cura di), *Augusto Teixeira de Freitas e il diritto latinoamericano*, Cedam: Padova, 1988.

S. SCHIPANI (a cura di), *Dalmacio Vélez Sarsfield e il diritto latinoamericano*, Cedam: Padova, 1991.

S. SCHIPANI (a cura di), *Mundus Novus. America. Sistema giuridico latinoamericano*, Tellemedia: Roma 2005.

S. SCHIPANI (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae / Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano*. Testo e traduzione, IV, 20-27, Giuffrè: Milano, 2011.

S. SEGENNI – C. LETTA, *L'amministrazione romana. Stato e città in età repubblicana e imperiale*, Carocci: Roma, 2023.

A. DE SENARCLENS, *L'extension de l'édit des édiles aux ventes de toute espèce de choses*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 4^e sér., 6, 1927, p. 385 ss.

L. SOLIDORO, *Vendite di schiavi e societates venaliciariae in età imperiale*, in *Legal Roots*, 9, 2020, p. 315 ss.

L. SOLIDORO MARUOTTI, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Satura: Napoli, 2007.

L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica nel diritto europeo. I. Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune. Lezioni²*, Giappichelli: Torino, 2011.

M. TALAMANCA, *s.v. Vendita (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, 46, Giuffrè: Milano, 1993, p. 416 s.

G. THIELMANN, *'Actio redibitoria' und zufälliger Untergang der Kaufsache (mit Beiträgen zur Frage der Pönalität der ädilizischen Klagen)*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Giuffrè: Milano, 1971, p. 487 ss.

H. VINCENT, *Le droit des édiles. Étude historique et économique des prescriptions édiliciennes sur la vente et la garantie*, Sirey: Paris, 1922.

E. VOLTERRA, *Intorno all'editto degli edili curuli*, in *Scritti in onore di Umberto Borsi*, Padova: Cedam, 1955, p. 1 ss., e *Ancora sull'editto degli edili curuli*, in *Iura*, 7, 1956, p. 141 ss. (ora in ID., *Scritti giuridici*, IV, Napoli: Jovene. 1993, risp. p. 467 ss. e p. 501 ss.).

A. WATSON, *The Imperatives of the Aedilician Edict*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 1962, p. 209 ss. (ora in ID., *Studies in Roman Private Law*, The Hambledon Press: London and Rio Grande, 1991, p. 333 ss.).

R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Clarendon Press: Oxford, 1996, p. 311 ss.

A. ZINI, *I rimedi nella garanzia per vizi: le azioni edilizie* (cap. XI), in S. TROIANO – A. TEDOLDI, *La vendita in generale*, Pisa: Pacini, 2020, p. 223 ss.

Abstract

Il contributo espone i contenuti di alcune fonti romane sulla garanzia per vizi occulte nella compravendita, riassume gli aspetti e i problemi cruciali in materia di azione redibitoria e garanzia per i vizi occulti nella compravendita nell'esperienza giuridica romana, per concludere con il richiamo di disposizioni brasiliane in materia dell'età del diritto intermedio e moderno, fondate sulla tradizione romanistica, e di disposizioni codicistiche comparate e cenni alle innovazioni sotto il profilo consumeristico ad opera del legislatore europeo.

Abstract

The contribution sets out the content of some Roman sources on the warranty for hidden defects in sales, summarizes the crucial aspects and problems relating to redistributive action and warranty for hidden defects in sales in Roman legal experience, and concludes with a reference to the relevant Brazilian provisions of the intermediate and modern law age, based on the Romanistic tradition, and comparative codicistic provisions, and mentions the innovations in consumer law by the European legislature.

Camerino, luglio 2023.